

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2012, n. 6

Referendum per l'abrogazione parziale di norme regionali sulla caccia. Articolo 20, comma 1, legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4, e s.m.i. Ottemperanza a sentenza del TAR Piemonte, Sezione Seconda, n. 200/2012 del 25/1/2012.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 78 dello Statuto della Regione Piemonte;

visto l'articolo 20 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 e s.m.i.;

vista la sentenza della Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, n. 1896 del 17/12/2010, passata in giudicato in data 9 maggio 2011, con cui è stato sancito il diritto soggettivo del Comitato promotore del referendum per l'abrogazione parziale della L.R. n. 60 del 17 ottobre 1979, successivamente abrogata dalla L.R. n. 70 del 4 settembre 1996, all'espletamento della procedura referendaria con riferimento alle corrispondenti disposizioni della vigente l.r. n. 70/1996;

vista la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, n. 200/2012 del 25/1/2012, comunicata in via amministrativa il 10/2/2012, con la quale il TAR ha ordinato alla Regione di dare esecuzione alla sentenza sopra richiamata con l'adozione da parte del Presidente della Giunta regionale del decreto di fissazione della data di svolgimento del referendum entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza n. 200/2012;

preso atto che il TAR ha disposto, nel caso di inerzia da parte dell'Amministrazione regionale, la nomina, in qualità di commissario ad acta, del Prefetto di Torino (con facoltà di delega) con il compito di procedere, ad istanza dei ricorrenti, all'adozione del decreto di indizione del referendum abrogativo;

preso atto del fatto che il TAR ha sancito primariamente la competenza regionale all'indizione del referendum abrogativo, e solo in via successiva ha disposto l'intervento dell'Autorità statale;

ritenuto di dover ottemperare a quanto ordinato dal Giudice amministrativo di primo grado del Piemonte con la sentenza n. 200/2012 già richiamata;

ritenuto pertanto di procedere all'indizione del referendum a suo tempo richiesto dal Comitato promotore per l'abrogazione parziale della L.R. n. 60 del 17 ottobre 1979 ed avente ad oggetto le corrispondenti disposizioni della vigente L.R. n. 70 del 4 settembre 1996;

considerato, ai fini di quanto sopra detto, che la normativa vigente in materia di referendum abrogativi di leggi regionali prescrive che l'attività finalizzata alla consultazione degli elettori si svolga nel rigoroso rispetto di numerosi adempimenti, sia con riferimento a procedure tipizzate, sia con riferimento a termini perentori previsti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti;

verificata, sulla base di una interpretazione sistematica delle disposizioni di cui all'art. 32 della l.r. 16/1/1973, n. 4 e s.m.i. e delle disposizioni di cui all'art. 8 della l.r. 26/7/2006, n. 25 la necessità di richiedere alla Commissione di Garanzia di cui agli articoli 91 e 92 dello Statuto regionale la riformulazione dei quesiti referendari per consentire l'indizione del referendum abrogativo con riferimento alle disposizioni legislative regionali attualmente vigenti;

dato atto che la riformulazione dei quesiti referendari, alla luce delle normative vigenti, costituisce il presupposto necessario per l'inserimento dei medesimi nel decreto di indizione del referendum abrogativo;

ritenuto pertanto di richiedere, con separato contestuale atto, alla Commissione di Garanzia di cui alla l.r. 25/2006 di voler procedere alla riformulazione dei quesiti referendari per consentire alla Regione di portare a completamento i contenuti del presente decreto che ha ad oggetto l'indizione del referendum in esecuzione delle citate sentenze del Giudice civile e amministrativo;

tenuto conto, a mente delle disposizioni di cui all'art. 6 della citata l.r. 25/2006, dei termini per l'espressione del parere da parte della Commissione di Garanzia;

tenuto altresì conto che, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 20 della l.r. 4/1973 e s.m.i. la data di convocazione degli elettori deve essere fissata in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno, e tra il 50° ed il 70° giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione;

ritenuto che la data di convocazione degli elettori possa essere individuata per il 3 giugno 2012;

ritenuto pertanto che con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale saranno formalizzati i quesiti da sottoporre al giudizio degli elettori e sarà definitivamente formalizzata la suddetta data di convocazione degli stessi;

sentita in proposito la Giunta regionale in data 21 febbraio 2012 come previsto dalle disposizioni di cui all'art. 20, della l.r. 4/73 e s.m.i. già richiamata;

accertata la titolarità della competenza in capo alla Regione della gestione dell'iter referendario relativamente al caso di specie;

tutto ciò premesso

visto l'articolo 78 dello Statuto della Regione Piemonte;

visti gli artt. 20 e 32 della L.R. 16/1/1973 n. 4;

visto l'art. 8 della L.R. 26/7/2006 n. 25;

viste le leggi regionali 17/10/1979 n. 60 e 4/9/1996 n. 70

in ottemperanza della sentenza del TAR Piemonte, Sezione Seconda, n. 200/2012 del 25 gennaio 2012

decreta

- di procedere all'indizione del referendum richiesto dal Comitato promotore per l'abrogazione parziale della L.R. n. 60 del 17 ottobre 1979, successivamente abrogata dalla L.R. n. 70 del 4 settembre 1996, ed avente ad oggetto l'abrogazione parziale delle corrispondenti disposizioni relative a quest'ultima legge;

- di richiedere, con separato contestuale atto, alla Commissione di Garanzia di cui alla l.r. 25/2006 di procedere alla riformulazione dei quesiti referendari comunicandoli entro e non oltre il termine

ultimo del 13 aprile 2012, per consentire alla Regione di portare a completamento i contenuti del presente decreto, stabilendo anche formalmente lo svolgimento del referendum nella data sopra indicata del 3 giugno 2012 ;

- di stabilire che con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale saranno formalizzati i quesiti da sottoporre al giudizio degli elettori e sarà definitivamente formalizzata la data di convocazione degli stessi che, alla luce delle considerazioni esposte in premessa, è individuata per il 3 giugno 2012.

Il presente decreto sarà notificato unitamente al decreto di formalizzazione dei quesiti e di definitiva formalizzazione della data di convocazione degli elettori al Rappresentante dello Stato per il Sistema delle Autonomie, al Presidente della Corte d'Appello di Torino, al Presidente del tribunale di Torino, nonché comunicato ai Presidenti delle commissioni elettorali circondariali ed ai Sindaci della Regione Piemonte.

Roberto Cota